

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 2095 del 30 OTT. 2013

DIREZIONE: COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E AFFARI GENERALI

OGGETTO: Autorizzazione, liquidazione e pagamento € 18.834,56 al lordo di iva e cpa a titolo di spese giudiziali dovute per l'attività difensiva svolta nel proc. civile n. 1089/08 riunito al 1306/08 R.G. – Corte d'Appello di Catania - nei confronti del dipendente dr. G.C., dirigente medico matr. n. 20675.

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE

Dott. Giovanni Tolomeo

Il **30 OTT. 2013**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza _____, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Sig. Filipponeri Cascone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **1 NOV. 2013**

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta del Coordinatore amministrativo del territorio – Responsabile Servizio Affari Generali, che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con atto di citazione notificato il 06.12.1996 prot. n. 25459, la sig.ra Borgese Maria Lucia in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori, citava in giudizio l'AUSL 7 di Ragusa ed il dott. G.C. matr. n. 20675, nella qualità di medico presso il reparto di Medicina dell'Ospedale Maggiore di Modica, perché ritenuto responsabile del decesso del coniuge e genitore degli esponenti, Cataudella Andrea;

Che il dipendente dr. G.C. matr. n. 20675 si costituiva in giudizio, affidando incarico all'avv. Cesare Borrometi;

Vista la sentenza n. 637 del 29.05.2007 con la quale il Tribunale di Siracusa, definendo il primo grado del predetto procedimento, rigettava la domanda attorea;

Visto l'atto di appello avverso la suddetta sentenza proposto, presso la Corte di Appello di Catania, con udienza di comparizione fissata per il 25.11.2008, dagli eredi del sig. Cataudella, parzialmente soccombenti in primo grado, i quali, tra l'altro, chiedono di "ritenere e dichiarare la corresponsabilità nella causazione del decesso del sig. Cataudella Andrea dei sanitari dell'Ospedale di Modica e della struttura stessa per i motivi esposti nel gravame e/o per qualsivoglia altra causale";

Che con delibera n. 2831 del 04.09.2008 l'AUSL n. 7 di Ragusa si costituiva in giudizio presso la Corte di Appello di Catania avverso l'atto di appello proposto dagli eredi del sig. Cataudella Andrea per la parziale riforma della sentenza n. 637/2007 del Tribunale di Siracusa;

Vista la sentenza n. 1086/13 della Corte d'Appello di Catania, iscritta al n. 1089/08 cui era stata riunita la causa iscritta al n. 130608 (avente come oggetto: responsabilità professionale del dr. Melchiorre Micieli), che ha rigettato l'appello proposto dai ricorrenti indicati in premessa;

Visto l'art. 25 2° comma del CCNL Aree -Dirigenziali Sanità 1998 - 2001, che prevede: *"L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed allo adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento o per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione allo interessato per il relativo assenso. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico, qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse. L'azienda dovrà esigere dal dirigente eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."*

Vista la nota prot. n. 21865 del 10.10.2013 del dipendente dr. G.C. con allegata la fattura n. 38 emessa dall'avv. Cesare Borrometi del foro di Ragusa, specificatamente alla liquidazione dei compensi relativi al giudizio di cui sopra, per l'importo complessivo di € 18.834,56 al lordo di iva e cpa;

Richiamata la disposizione n. 113/2000 della Direzione Generale della AUSL 7 e la successiva Circolare n. 653 del 26.04.2002, in virtù delle quali il rimborso delle spese legali, analogamente a quanto avviene per le parcelle relative agli incarichi conferiti ai legali esterni, è limitato normalmente nella misura minima degli onorari della Tariffa Forense e può arrivare fino a non oltre la metà dei massimi, in relazione alla particolare complessità della pratica trattata;

Preso atto che, come verificato dal Settore Legale, la parcella si attesta ai minimi degli onorari della allora vigente tariffa e che può essere ammesso il rimborso delle spese sostenute nella misura del minimo del Tariffario Forense vigente, per complessive € 18.834,56 al lordo di iva e cpa (valore della controversia. € 1.549.000,00);

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi rassegnati in premessa da intendersi qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

- Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente dr. G.C. matr. n. 20675 ai sensi dell'art. 25 del C.C.N.L. Aree-Dirigenziali Sanità 1998 - 2001 ed in applicazione della direttiva n. 113/DG del 01.02.2000 e della Circolare di servizio prot. 653 del 26.04.2002 della AUSL 7, al valore minimo degli onorari previsto dal vigente Tariffario Forense, quindi per l'importo di € 18.834,56 al lordo di iva e cpa;
- Per l'effetto, corrispondere in favore del predetto dipendente l'importo di € 18.834,56 al lordo di iva e cpa a titolo di rimborso per spese legali;
- Autorizzare la relativa spesa, imputandola al conto di costo n. 50202011607 denominato "rimborso del personale".

CDC D2 412002

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	46235		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... <i>[firma]</i> <i>[firma]</i>	